

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "h18"

Denominazione - Sede - Durata

Art 1

Ai sensi delle legge 383 del 7 dicembre 2000 e della L.R. 34/2002 è costituita, nel comune di Ferrara in via Ragno 15, l'Associazione di promozione sociale denominata "h18". L'eventuale variazione della sede legale, purché all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in altre città d'Italia e all'estero, previa delibera del Consiglio direttivo.

h18 è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, autonomo, pluralistico, apartitico e democratico e regolato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile. Le cariche sociali sono gratuite.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione "h18" è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti che si rendessero eventualmente necessari per meglio disciplinare i rapporti associativi o attività, approvati secondo le norme statutarie. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Oggetto

Art. 3

Scopo dell'Associazione è perseguire interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte agli associati e a terzi. Sono campi prioritari dell'iniziativa dell'Associazione:

- promuovere e sostenere la socialità e la partecipazione socio-culturale delle persone;
- promuovere la diffusione e la fruizione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme;
- realizzare iniziative che siano occasioni di aggregazione nel nome di interessi culturali, sociali e solidali;
- promuovere e sostenere lo scambio di idee e di conoscenze, lo spirito di collaborazione e la condivisione di spazi, attrezzature, risorse e competenze tra soci.
- promuovere il benessere individuale, il senso dell'amicizia, lo sviluppo di reti sociali e l'espressione di sé
- valorizzare e promuovere il patrimonio culturale ed eno -gastronomico del territorio;
- promuovere forme di turismo sociale;
- promuovere e sostenere lo sviluppo di sinergie e di collaborazione con

- aziende, enti pubblici e privati che condividono i medesimi valori;
- elaborare, proporre e gestire progetti di economia sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, formative, sociali e solidali e tutti quelli in cui si può dispiegare un'azione di contrasto ad ogni forma di esclusione, di ignoranza, di pregiudizio, di povertà, di ingiustizia, di razzismo e di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Attività

Art. 4

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà:

- promuovere e gestire strutture con spazi idonei allo svolgimento di attività compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere l'impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura ludica, ricreativa, culturale e sociale;
- favorire la vita associativa con incontri periodici per lo scambio di idee e di conoscenze e per lo sviluppo di relazioni sociali positive;
- organizzare workshop, corsi, laboratori, cene tematiche, eventi di sensibilizzazione sociale, incontri, seminari, contest, mostre, convegni, manifestazioni, viaggi, escursioni, eventi pubblici che possano coinvolgere i soci e la cittadinanza, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- aderire, previa delibera del Consiglio direttivo, ad altre associazioni o cooperative sociali aventi scopi analoghi

L'Associazione potrà inoltre :

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali;
- devolvere erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di altre associazioni o cooperative sociali del territorio, entro i termini previsti dalla legge;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi, senza fine di lucro, comprese le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

Soci

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche che si riconoscano nello Statuto, ne condividano gli scopi e intendano collaborare a realizzarli. Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza
- 2) Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che chiede l'adesione. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.

Art. 6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione utile. All'atto dell'accettazione verrà rilasciata la tessera associativa e disposta l'iscrizione a libro soci previo pagamento della quota associativa annuale. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali sede dell'Associazione e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione stessa;
- riunirsi in assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati dagli organi sociali e di tutta la documentazione riguardante l'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;

- versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, rivalutabile o rimborsabile;
- Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri soci e degli organi sociali.

Decadenza, recesso ed espulsione

Art. 8

Si perde la qualifica di socio per:

- decesso, qualora si tratti di persona fisica
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- esclusione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera e avranno efficacia dalla delibera del Consiglio, il quale provvederà alla trascrizione nel libro soci.

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato in forma scritta o via e-mail. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che ne hanno determinato l'esclusione, al fine di contestare gli addebiti. Fino alla data di convocazione utile, il socio si ritiene sospeso. I soci decaduti o esclusi non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue attività. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Organi sociali

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Assemblea dei soci

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea partecipano, col diritto di voto e di essere eletti, i soci maggiorenni che siano associati da almeno quindici giorni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; i soci minorenni vi possono partecipare senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Può altresì essere convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata tramite:

- avviso scritto da inviare via mail agli associati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza
- avviso affisso nei locali della sede almeno cinque giorni prima.

Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, la sede della riunione, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima e con distanza di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o siano rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma una volta l'anno entro il mese di Aprile. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- approva eventuali regolamenti ;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali, elegge il Consiglio direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha il diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera dei seguenti punti:

- approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati;

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati;

Art. 11

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'assemblea stessa. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Consiglio direttivo

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre né superiore a cinque, incluso il Presidente. Il Consiglio è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente, il vice presidente e il segretario sono eletti in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le direttive generali stabilite dall'assemblea e promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- ha facoltà di redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente;
- predispone il bilancio annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
- delibera sulla quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento;
- ammette nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può inoltre avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Il Consiglio si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione della riunione può essere fatta verbalmente, o tramite avviso da consegnare a mano o a mezzo posta elettronica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e la cui visione è consentita a qualunque socio ne faccia richiesta.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione che operi nei limiti di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dell'organo interessato, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. Egli assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno altresì essere delegati eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In caso di impedimento, le veci del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Risorse economiche - Fondo comune

Art. 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;

- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari ;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale marginale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il fondo comune, la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell'Assemblea dei Soci. Esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

Art. 15

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Scioglimento

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, una volta dedotte le passività decide sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale (o di pubblica utilità), sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.